

Codice A2109A

D.D. 9 luglio 2021, n. 123

L.R. 13/2020, art. 24 e L.R. 8/2021, art. 16. DGR n. 30-3388 del 14/06/2021 "Approvazione della Misura Voucher vacanze 2021". Affidamento a Finpiemonte s.p.a. delle attività di gestione della Misura, per un importo di Euro 75.254,78 (IVA inclusa). Approvazione integrazione al contratto tra Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.a rep. n. 175 dell'11/09/2020. Impegno di spesa complessivo di Euro 1.575.254,78 di cui ...



ATTO DD 123/A2109A/2021

DEL 09/07/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A2100A - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI – TURISMO E SPORT

A2109A - Valorizzazione turistica del territorio

OGGETTO: L.R. 13/2020, art. 24 e L.R. 8/2021, art. 16. DGR n. 30-3388 del 14/06/2021 “Approvazione della Misura Voucher vacanze 2021”. Affidamento a Finpiemonte s.p.a. delle attività di gestione della Misura, per un importo di Euro 75.254,78 (IVA inclusa). Approvazione integrazione al contratto tra Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.a rep. n. 175 dell'11/09/2020. Impegno di spesa complessivo di Euro 1.575.254,78 di cui Euro 1.500.000,00 sul cap. 178194/2021 e Euro 75.254,78 sul capitolo 140699, annualità 2021-2022-2023. CUP J69J21005620002. Approvazione della ripartizione delle risorse da assegnare ai Consorzi di operatori turistici di rilevante interesse regionale, coinvolti nell'iniziativa "Voucher vacanze 2021".

Premesso che:

la legge regionale 29 maggio 2020, n. 13 “Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19”, all'articolo 24 “Sostegno ai flussi turistici - Riparti turismo” dispone che al fine di favorire il ritorno e un nuovo consolidamento dei flussi turistici verso il Piemonte si sostenga la fruizione delle destinazioni turistiche attraverso azioni di sostegno della domanda turistica e degli operatori del comparto, attraverso l'assegnazione di voucher vacanze;

le azioni ivi previste sono finalizzate alla definizione e alla messa in atto di una campagna di sostegno alla fruizione delle destinazioni turistiche della Regione attraverso la messa a disposizione di voucher vacanze, utilizzabili da turisti anche nell'ambito di pacchetti vacanza, per trascorrere più di un pernottamento presso le strutture alberghiere ed extralberghiere, di cui uno a carico della Regione, o per fruire di servizi turistici in loco scontati nella misura massima del 50 per cento grazie all'intervento regionale, nel periodo compreso dall'avvio operativo dell'iniziativa e fino al 31 dicembre 2021;

per le finalità di cui sopra, la Regione promuove la definizione di accordi con gli operatori turistici e

della ricettività attraverso i consorzi di cui all'articolo 18 della legge regionale 14/2016 che a tal fine possono avvalersi di loro soggetti associati o partecipati, senza l'aggravio di oneri a carico della Regione, né il riconoscimento di commissioni e di ogni altra forma di ricarico tra le parti interessate, nonché avvalendosi della collaborazione delle società consortili di cui alla stessa legge e di Finpiemonte S.p.a. quale soggetto gestore;

con D.G.R. n. 39-1564 del 19 giugno 2020, integrata dalla D.G.R. n. 37-2717 del 29 dicembre 2020, la Giunta regionale ha approvato la misura “Riparti Turismo - Voucher vacanze per favorire i flussi turistici verso il Piemonte nelle fasi post emergenza da Covid-19” e i relativi criteri e modalità per l’attivazione della Misura, prevedono, tra l'altro, che i voucher siano fruibili, in conformità al suddetto articolo 24, entro il 31 dicembre 2021;

con d.d. n. 153 del 16/07/2020 il Settore Promozione turistica della Direzione Cultura, Turismo e Commercio ha affidato a Finpiemonte S.p.A. la gestione della Misura “Riparti Turismo – Voucher vacanze” per favorire i flussi turistici verso il Piemonte nelle fasi post emergenza da Covid-19 di cui alla legge regionale 29 maggio 2020, n. 13, art. 24, impegnando a tal fine la somma di € 5.000.000,00 sul capitolo 178194/2020, Missione 7 Programma 1 del Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (quale dotazione complessiva della Misura).

Le attività affidate a Finpiemonte S.p.a, per la gestione della Misura “Riparti Turismo – Voucher vacanze” sono contemplate nel contratto tra Regione Piemonte e Finpiemonte recante il numero di repertorio 175 dell’11/09/2020, tuttora vigente.

Premesso, inoltre, che la legge regionale 15 aprile 2021 n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023.", all'articolo 16 "Sostegno ai flussi turistici - Riparti turismo per l'anno 2021" dispone che :

- "gli interventi di sostegno ai flussi turistici, di cui all'art. 24 della legge regionale 13/2020, quantificati per l'annualità 2021 nella misura massima di € 1.500.000,00, sono iscritti nella missione 07 (Turismo), programma 07.01 (Sviluppo e la valorizzazione del turismo) del bilancio di previsione finanziario 2021-2023" (comma 1);
- "la Giunta regionale, tenuto conto dell'evoluzione dello stato pandemico da Covid-19 e delle conseguenti restrizioni alla mobilità turistica, con propria deliberazione, stabilisce i criteri e le modalità attuative, nonché i termini temporali per l'assegnazione e la fruizione dei voucher vacanza" (comma 2).

Dato atto che:

con deliberazione n. 30 – 3388 del 14 giugno 2021 “Approvazione della Misura “Voucher vacanze 2021” per favorire i flussi turistici verso il Piemonte nelle fasi post emergenza da Covid-19”, la Giunta regionale ha:

- approvato i criteri e le modalità per l’attivazione della Misura “Voucher vacanze 2021” per favorire i flussi turistici verso il Piemonte nelle fasi post emergenza da Covid-19, contenuti nella scheda tecnica allegata alla citata deliberazione;
- dato atto che la copertura finanziaria per l’attuazione della Misura “Voucher vacanze 2021” è garantita dallo stanziamento di € 1.500.000,00 sul capitolo 178194/2021, Missione 7 Programma 1 del bilancio di previsione finanziario 2021/2023;
- demandato alla Direzione regionale Cultura, turismo e commercio, Settore Promozione turistica l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione della citata deliberazione, individuando quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) il dirigente del Settore Promozione turistica della precitata Direzione regionale.

Richiamato che i criteri e le modalità per l'attivazione della Misura “Voucher vacanze 2021”

prevedono tra l'altro che Finpiemonte svolga attività di controllo "in itinere ed ex post" sui beneficiari finali delle Misure 2020 e 2021, da effettuarsi a campione sulla base di una specifica pista di controllo e di modalità operative da concordarsi con la Regione Piemonte sulla base di quanto previsto nello schema di convenzione quadro tra Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A. approvato con D.G.R. 54-2609 del 18 dicembre 2020 in merito ad attività di controllo e recupero di somme indebitamente percepite.

Considerato che l'art. 8 del contratto rep. n. 175 dell'11/09/2020 prevede quanto segue:

“Art. 8 - Modalità di revisione del contratto

1. Le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali qualora intervengano modificazioni della normativa, del Regolamento Regionale, della Convenzione Quadro o al verificarsi di fatti straordinari o imprevedibili, estranei alla sfera di azione di Finpiemonte, che possano comportare un mutamento delle modalità di svolgimento delle attività in oggetto o delle condizioni di affidamento delle attività medesime.

2. Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo verranno formalizzati per iscritto e non comportano revoca dell'affidamento oggetto del presente contratto né deroga alla durata di quest'ultimo.”

Ritenuto opportuno, sulla base di quanto previsto al sopracitato articolo 8 del contratto rep. n. 175 dell'11/09/2020, integrare il contratto vigente con nuove attività per la gestione della Misura “Voucher vacanze 2021” e per l'effettuazione dei controlli "in itinere ed ex post" sui beneficiari finali delle Misure 2020 e 2021, da svolgersi nel rispetto dei criteri approvati e modalità approvati con con deliberazione n. 30 – 3388 del 14 giugno 2021.

Richiamato altresì che i sopracitati criteri e modalità per l'attivazione della Misura “Voucher vacanze 2021” prevedono al punto 3.2, che ai fini dell'assegnazione delle risorse economiche destinate al rifinanziamento dei "Voucher vacanze" per l'anno 2021, sia riconosciuto ad ogni consorzio di operatori turistici di rilevante interesse regionale coinvolto nell'iniziativa, un plafond finanziario, da definirsi sulla base del relativo montante di voucher vacanze venduti dallo stesso consorzio, nella campagna 2020 alla data del 15 maggio 2021.

Ritenuto opportuno, ai fini applicativi del sopracitato criterio di riparto finanziario, stabilire che le risorse destinate al rifinanziamento dei "Voucher vacanze 2021", valutato anche il trend generale delle vendite saranno assegnate da parte di Finpiemonte nel rispetto dei criteri e modalità per l'attivazione della stessa Misura, approvati con DGR n. 30-3388 del 14/06/2021, ai consorzi di rilevante interesse regionale che alla data del 15 maggio 2021 hanno venduto almeno il 70% del budget assegnato, sulla base delle percentuali di assegnazione già applicate per la campagna 2020.

Dato altresì atto che il Consorzio di operatori turistici Fortur di Sauze d'Oulx (TO), già riconosciuto di rilevante interesse regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 11 luglio 2016 n. 14 all'atto dell'avvio della campagna 2020 ma non operante quale soggetto erogatore di voucher, in data 04 giugno 2021 ha chiesto di poter essere incluso tra i soggetti erogatori nella campagna 2021.

Dato atto che ai fini dell'assegnazione del plafond finanziario, per quest'ultimo consorzio si terrà conto del numero di voucher erogati dal Consorzio Incoming Experience di Torino a favore delle strutture appartenenti al Consorzio di operatori turistici Fortur.

Dato atto che il Consorzio Biella Accoglie non ha presentato istanza per il riconoscimento dei consorzi di rilevante interesse regionale, ai sensi dell'art. 18 della l.r. 11 luglio 2016 n. 14, entro i termini stabiliti e pertanto non parteciperà al riparto delle risorse da destinare al rifinanziamento del “Voucher vacanze 2021”.

Visti:

- gli articoli 5 e 192 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. inerenti rispettivamente ai principi comuni in materia di esclusione dall'ambito di applicazione del Codice degli appalti e al regime speciale degli affidamenti in house;
- la delibera ANAC n. 143 del 27 febbraio 2019 che iscrive la Regione Piemonte nell'elenco di cui all'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in ragione degli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.;
- la D.G.R. n. 21-2976 del 12/03/2021 che ha approvato le nuove Linee guida relative al controllo analogo sugli organismi operanti in regime di in house providing per la Regione Piemonte, sostituendo la precedente disciplina approvata con la D.G.R. n. 2-6001 del 1/12/2017;
- la "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte s.p.a." approvata con D.G.R. n. 54-2609 del 18 dicembre 2020 e sottoscritta il 15 gennaio 2021 (Rep. n. 164/2021);
- la D.G.R. n. 2-6472 del 16 febbraio 2018 "Approvazione della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte s.p.a. (art. 192, comma 2, del D.Lgs 50/2016)";
- la determinazione n. 43/2018 del Segretario generale di adozione del documento "Definizione dei parametri di confronto per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte s.p.a. in qualità di soggetto in house ai sensi dell'art. 192, comma 2, del d.lgs. 50/2016".

Considerato che la L.R. 13/2020 e le D.G.R. n. 39 – 1564 del 19/06/2020 e n. 30 – 3388 del 14/06/2021 prevedono che la Regione si avvalga di Finpiemonte S.p.a. quale soggetto gestore della Misura in questione.

Con nota prot. 5087 del 10/06/2021 il Settore Promozione Turistica ha richiesto a Finpiemonte di formulare l'offerta economica per le attività correlate alla gestione della misura "Voucher vacanze 2021";

con nota prot. CHC/AF/21-58441 del 06/07/2021 acquisita agli atti con prot. n. 10 del 07/07/2021 Finpiemonte S.p.A. ha trasmesso a mezzo pec l'offerta economica per le attività correlate alla gestione della misura "Voucher Vacanze 2021" con il dettaglio dei costi e delle ore previste, per un importo complessivo pari a Euro 61.684,24 oltre IVA 22%;

considerato che, sulla base degli indirizzi definiti dalla D.G.R. n. 2 – 6472 del 16 febbraio 2018 e della successiva D.D. n. 43/A10000 del 27 febbraio 2018, è stata effettuata una valutazione positiva circa la congruità dell'offerta presentata da Finpiemonte S.p.A., agli atti del Settore Valorizzazione turistica del territorio che qui si ritiene approvata nei limiti previsti dallo schema di contratto integrativo (Allegato 1) approvato con il presente provvedimento;

appurato che il compenso da corrispondere a Finpiemonte S.p.A. a copertura dei costi, diretti e indiretti, è stato determinato sulla base delle disposizioni contenute nella parte III della Convenzione quadro, secondo le modalità stabilite all'art. 7 del contratto rep. n. 175 dell'11/09/2020 e da quanto previsto nello schema di contratto integrativo (Allegato 1), e nel rispetto di quanto previsto dalla D.G.R. n. 2-6472/2018 e dalla D.D. n. 43/2018. L'IVA relativa alle fatture emesse, è soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972;

ritenuto di dover procedere all'approvazione del citato schema di contratto integrativo (allegato 1), al fine di consentire a Finpiemonte S.p.A. di svolgere gli adempimenti necessari per l'incarico relativo a quanto sopra descritto;

dato atto che all'intervento in oggetto è stato assegnato il Codice Unico di Progetto di investimento Pubblica (CUP J69J21005620002).

Alla luce di quanto sopra esplicitato, in attuazione della D.G.R. n. 30 – 3388 del 14/06/2021, si ritiene necessario:

- approvare l'offerta economica presentata da Finpiemonte S.p.A. con nota prot. CHC/AF/21-58441 del 06/07/2021 acquisita agli atti con prot. n. 10 del 07/07/2021;
- approvare lo schema di contratto integrativo con Finpiemonte S.p.A. (Allegato 1);
- approvare lo schema di ripartizione delle risorse economiche tra i consorzi riconosciuti di rilevante interesse regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 11 luglio 2016 n. 14 e coinvolti nell'attuazione della Misura "Voucher vacanze 2021" (Allegato 2), assegnabili da parte di Finpiemonte nel rispetto dei criteri e modalità per l'attivazione della stessa Misura, approvati con DGR n. 30-3388 del 14/06/2021;
- impegnare a favore di Finpiemonte S.p.A. (cod. ben. 12613), ai fini dell'attivazione della Misura approvata con DGR n. 30-3388 del 14/06/2021, l'importo complessivo di Euro 1.500.000,00 sul cap. 178194/2021, Missione 7 Programma 1 del Bilancio finanziario gestionale 2021/2023 (quale dotazione complessiva della Misura), la cui transazione elementare è rappresentata nell'appendice A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- impegnare altresì a favore di Finpiemonte Spa la somma complessiva di Euro 75.254,78 (IVA inclusa) sul cap. 140699, Missione 7 Programma 1 del Bilancio finanziario gestionale 2021/2023 per gli oneri di gestione relativi a detta misura con riferimento al periodo 2021-2023, la cui transazione elementare è rappresentata nell'appendice A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come di seguito specificato:
 - € 36.260,95 IVA inclusa per l'attività svolta nell'anno 2021 di cui € 29.722,09 quale imponibile da versare a favore del beneficiario ed € 6.538,86 per IVA al 22% soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972;
 - € 30.117,27 IVA inclusa per l'attività svolta nell'anno 2022 di cui € 24.686,29 quale imponibile da versare a favore del beneficiario ed € 5.430,98 per IVA al 22% soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972;
 - € 8.876,56 IVA inclusa per l'attività svolta nell'anno 2023 di cui € 7.275,87 quale imponibile da versare a favore del beneficiario ed € 1.600,69 per IVA al 22% soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972.

Verificata la compatibilità di cui all'art. 56, comma 6 del Dlgs. 118/2011 e s.m.i. secondo quanto indicato dalla DGR n. 36-8717 del 5/4/2019 "Articolo 56 comma 6 del Dlgs n. 118/2011 e s.m.i. – Approvazione indirizzi";

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021";

tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e la Legge regionale n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

- legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 e s.m.i. "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 "Statuto della Regione Piemonte", Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);
- D.Lgs n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei Contratti Pubblici";
- D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", modificato dal D.lgs. 25 maggio 2016 n. 97 e s.m.i., e relative circolari attuative della Regione Piemonte;
- D.G.R. n. 2 -6472 del 16/02/2018 "Approvazione della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.a. (art. 192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.);
- D.D. n. 43 del 27/02/2018 "Adozione del Documento recante "Definizione dei parametri di confronto per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.a. in qualità di soggetto in house ai sensi dell'art. 192, comma 2, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.", in attuazione della D.G.R. n. 2 - 6472 del 16.2.2018;
- circolare prot. n. 763 del 05/06/2018 a firma congiunta dei Settori Attività legislativa e consulenza giuridica, Trasparenza ed anticorruzione e Attività giuridica e amministrativa, recante "Tabella riepilogativa degli obblighi di pubblicazione relativi ai contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea e degli investimenti in opere pubbliche";
- D.G.R. n. 1-3082 del 16 aprile 2021 "Approvazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte";
- "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte s.p.a." approvata con D.G.R. n. 54-2609 del 18 dicembre 2020 e sottoscritta il 15 gennaio 2021;
- L.R. n. 13 del 29 maggio 2020 "Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19";
- L.R. n. 7 del 15 aprile 2021 "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale di previsione 2021-2023 (Legge di stabilità regionale 2021)";
- L.R. n. 8 del 15 aprile 2021 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023", articolo 16 "Sostegno ai flussi turistici - Riparti turismo per l'anno 2021";
- L.R. n. 8 del 15 aprile 2021 "Bilancio di previsione finanziario 2021/2023";
- D.G.R. 19 aprile 2021 n. 1 - 3115 " Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.;
- D.G.R. n. 28 - 3386 del 14/06/2021 recante "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Disposizioni in merito all'impegnabilità degli stanziamenti di competenza del bilancio finanziario gestionale 2021-2023";

- D.G.R. n. 10 - 3440 del 23/06/2021 recante "Art. 5 LR 23/2008, n. 23. Riorganizzazione delle Direzioni A2000A - Cultura, Turismo e Commercio e A21000 - Coordinamento Politiche e Fondi Europei. Modificazione dell'allegato I del provvedimento organizzativo approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 4-439 del 29 ottobre 2019 e s.m.i.";

determina

di approvare l'offerta economica presentata da Finpiemonte S.p.A. con sede in Galleria San Federico 54 in Torino – P.IVA 01947660013 con nota prot. CHC/AF/21-58441 del 06/07/2021 acquisita agli atti con prot. n. 10 del 07/07/2021, per la quota di oneri a carico della ex Direzione Cultura, Turismo e Commercio, Settore Promozione Turistica ora Direzione Coordinamento politiche e fondi europei - Turismo e Sport, Settore Valorizzazione turistica del territorio, per le attività da svolgere negli anni 2021-2022-2023, nei limiti previsti dall'art. 7 e per la durata indicata all'art. 5 del contratto rep. n. 175 dell'11/09/2020 e da quanto previsto dallo schema di contratto integrativo (allegato 1) approvato con il presente atto;

di affidare a Finpiemonte S.p.A. la gestione della Misura “Riparti Turismo - Voucher vacanze – anno 2021” per favorire i flussi turistici verso il Piemonte nelle fasi post emergenza da Covid-19 di cui alla legge regionale 29 maggio 2020, n. 13, art. 24 e legge regionale 15 aprile 2021, n. 8, art. 16 e la cui attuazione è stata approvata con D.G.R. n. 30 – 3388 del 14/06/2021;

di approvare lo schema di contratto integrativo al contratto tra Regione Piemonte e Finpiemonte rep. n. 175 dell'11/09/2020 tuttora vigente (allegato 1), quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

di impegnare in favore di Finpiemonte S.p.A. (cod. ben. 12613) l'importo complessivo di Euro 1.500.000,00 sul cap. 178194/2021, Missione 7 Programma 1 del Bilancio finanziario gestionale 2021/2023 (quale dotazione complessiva della Misura), la cui transazione elementare è rappresentata nell'appendice A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

la somma sarà liquidata ad avvenuta esecutività della presente determinazione dirigenziale;

di impegnare altresì in favore di Finpiemonte Spa (cod. ben. 12613) la somma complessiva di Euro 75.254,78 (IVA inclusa) sul cap. 140699, Missione 7 Programma 1 del Bilancio finanziario gestionale 2021/2023 per gli oneri di gestione relativi a detta misura con riferimento al periodo 2021-2023, la cui transazione elementare è rappresentata nell'appendice A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

l'importo complessivo del corrispettivo dovuto a Finpiemonte S.p.A. per le spese di gestione della Misura, pari ad Euro 75.254,78 (I.V.A. inclusa), annualità 2021-2023, è così ripartito:

- cap 140699, annualità 2021 – Euro 36.260,95;
- cap.140699, annualità 2022 – Euro 30.117,27;
- cap.140699, annualità 2023 – Euro 8.876,56;

da corrispondere previa presentazione di dettagliato consuntivo di spesa secondo quanto disposto dal contratto di affidamento e nei modi e nei termini indicati dall'art. 32 della Convenzione Quadro;

di stabilire che le risorse destinate al rifinanziamento dei "Voucher vacanze 2021", valutato anche il trend generale delle vendite, saranno assegnate da parte di Finpiemonte S.p.a nel rispetto dei criteri e modalità per l'attivazione della stessa Misura, approvati con DGR n. 30-3388 del 14/06/2021, ai

consorzi di rilevante interesse regionale che alla data del 15 maggio 2021 hanno venduto almeno il 70% del budget assegnato, sulla base delle percentuali di assegnazione già applicate per la campagna 2020;

di approvare lo schema di ripartizione delle risorse economiche tra i consorzi riconosciuti di rilevante interesse regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 11 luglio 2016 n. 14 coinvolti nell'attuazione della Misura "Voucher vacanze 2021" (Allegato 2), che saranno assegnate ai fini attuativi da parte di Finpiemonte, nel rispetto dei criteri e modalità per l'attivazione della stessa Misura, approvati con DGR n. 30-3388 del 14/06/2021.

La presente determinazione sarà pubblicata:

- ai sensi dell'art. 37 e dell'art. 23, comma 1, lettera b) del D. Lgs n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente – Sezione “Amministrazione Trasparente”

Contraente: Finpiemonte S.p.A. – C.F. 01947660013

Importo complessivo: Euro: 75.254,78

Modalità di individuazione del contraente: Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A. (D.G.R. del 18 dicembre 2020 n. 54-2609)

Responsabile del procedimento: Paola Casagrande

- ai sensi dell'art. 26, comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente – Sezione “Amministrazione Trasparente”:

Destinatario del trasferimento: Finpiemonte S.p.A. in qualità di gestore del Fondo – C.F. 01947660013

Importo complessivo: Euro 1.500.000,00.

Responsabile del procedimento: Paola Casagrande

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 30 giorni dalla data di conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del Processo Amministrativo).

IL DIRETTORE (A2109A - Valorizzazione turistica del territorio)
Firmato digitalmente da Paola Casagrande

Allegato

Allegato 2

Beneficiario	Domanda	Assegnato	Restituito	Totale Assegnato al 15/05/2021	Percentuale assegnazione su dotazione assegnata 2020	Totale da assegnare nuova delibera	Percentuale assegnazione su dotazione assegnata 2021	Quota da assegnare ad ogni consorzio 2021
CONSORZIO TURISTICO VALLE MAIRA	14	325.000,00	66.133,04	258.866,96	5,2%	76.554,30	5,2%	75.537,68
ALTO PIEMONTE TURISMO	13	456.185,55		456.185,55	9,2%	134.907,01	9,2%	133.115,47
CONSORZIO PICCOLE STRUTTURE RICETTIVE LANGHE MONFERRATO	12	457.441,79		457.441,79	9,2%	135.278,51	9,2%	133.482,05
CONSORZIO TURISTICO LANGHE MONFERRATO E ROERO	11	515.508,80		515.508,80	10,4%	152.450,57	10,4%	150.426,07
CONSORZIO LAGO MAGGIORE HOLIDAYS SC	10	501.093,12		501.093,12	10,1%	148.187,45	10,1%	146.219,55
CONSORZIO TURISTICO BIELLA ACCOGLIE SC	9	180.000,00	66.556,74	113.443,26	2,3%	33.548,39	2,3%	0,00
CONSORZIO OPERATORI TURISTICI VALLI DEL CANAVESE	8	300.000,00	135.326,14	164.673,86	3,3%	48.698,73	3,3%	48.052,02
CONSORZIO OPERATORI TURISTICI VALLI DI LANZO	7	325.000,00	201.344,84	123.655,16	2,5%	36.568,34	2,5%	36.082,72
CONSORZIO TURISTICO ALPI BIELLESI	6	373.735,34		373.735,34	7,6%	110.524,14	7,6%	109.056,41
CONSORZIO TURISTICO INCOMING EXPERIENCE	5	435.656,82		435.656,82	8,8%	128.836,08	8,8%	127.125,17
CONITOURS	4	486.861,24		486.861,24	9,8%	143.978,68	9,8%	142.066,67
CONSORZIO TURISTICO TERRE DI FAUSTO COPPI	3	325.000,00	2.459,72	322.540,28	6,5%	95.384,31	6,5%	94.117,63
CONSORZIO OPERATORI TURISTICI ASTI E MONFERRATO	2	485.362,31		485.362,31	9,8%	143.535,40	9,8%	141.629,29
CONSORZIO TURISMO BARDONECCHIA	1	325.000,00	74.607,76	250.392,24	5,1%	74.048,09	5,1%	73.064,75
CONSORZIO TURISTICO FORTUR								19.421,66
						1.462.500,00		

Allegato 1

Rep.-n.

REGIONE PIEMONTE

Schema di contratto integrativo del contratto rep. n. 175 dell'11/09/2020 per l'affidamento a FINPIEMONTE S.P.A. delle attività relative alla gestione della misura "VOUCHER Piemonte 2021" – L.R. 13/2020, art. 24 e L.R. 8/2021, art. 16. DGR n. 30-3388 del 14/06/2021.

Tra

REGIONE PIEMONTE – Direzione Coordinamento politiche e fondi europei - Turismo e Sport, Settore Valorizzazione turistica del territorio, in persona del Direttore, dott.ssa Paola Casagrande, domiciliato per l'incarico presso la Regione Piemonte, in Torino _____ C.F. 80087670016 (nel seguito Regione)

e

FINPIEMONTE S.p.A., con sede in Torino, Galleria San Federico n. 54, capitale sociale Euro _____ i.v., con codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Torino 01947660013, in persona del _____ a ciò facoltizzato per procura a rogito _____ domiciliato per la carica in Torino presso la sede sociale, e giusta autorizzazione del Consiglio di Amministrazione del _____ (nel seguito Finpiemonte); nel seguito, ove congiuntamente, anche "Parti".

PREMESSO CHE

- con D.G.R. n. 39-1564 del 19 giugno 2020, integrata dalla D.G.R. n. 37-2717 del 29 dicembre 2020, la Giunta regionale ha approvato la misura "Riparti Turismo - Voucher vacanze per favorire i flussi turistici verso il

Piemonte nelle fasi post emergenza da Covid-19” e i relativi criteri e modalità per l’attivazione della Misura riferita all’annualità 2020 (nel seguito: Misura 2020);

- con d.d. n. 153 del 16/07/2020 il Settore Promozione turistica della Direzione Cultura, Turismo e Commercio ha affidato a Finpiemonte S.p.A. la gestione della Misura “Riparti Turismo – Voucher vacanze” di cui alla legge regionale 29 maggio 2020, n. 13, art. 24 approvando lo schema di contratto tra Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A.;

- le attività affidate a Finpiemonte S.p.A per la gestione della Misura 2020 “Riparti Turismo – Voucher vacanze” sono contemplate nel contratto tra Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.a. recante il numero di repertorio 175 dell’11/09/2020, tuttora vigente;

- con D.G.R. n. 30-3388 del 14/06/2021 è stato previsto il rifinanziamento della Misura per un importo massimo di € 1.500.000,00 e l’attivazione della stessa nel 2021 in continuità con quella avviata lo scorso anno, prevedendo ad integrazione delle attività da svolgere l’effettuazione di una campagna di controlli in itinere ed ex post nell’ambito di entrambe le Misure (2020 e 2021).

Tutto ciò premesso, parte integrante e sostanziale del presente Contratto, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Atto integrativo e modificativo del Contratto rep. 175 dell’11/09/2020, che si intende qui integralmente richiamato, disciplina le ulteriori attività che vengono affidate a Finpiemonte, nell’ambito della Misura

“Riparti Turismo – Voucher vacanze” di cui alla legge regionale 29 maggio 2020, n. 13, art. 24, con riferimento alle annualità 2020 e 2021.

Art. 2 - Attività affidate a Finpiemonte

1. Rispetto alle attività già elencate all’articolo 2 del contratto rep. 175 dell’11/09/2020, vengono affidate le seguenti ulteriori attività:

a) l’effettuazione di una campagna di controlli *in itinere* ed *ex post* nell’ambito di entrambe le misure, da svolgersi con le seguenti modalità:

- i consorzi acquisiranno dalle strutture un prospetto riepilogativo dei voucher utilizzati con l’indicazione dell’id voucher e dell’importo. Tale prospetto verrà trasmesso a Finpiemonte;

- Finpiemonte effettuerà il campionamento delle strutture da controllare. Il campione sarà casuale ma proporzionale al numero di voucher venduto da ciascun consorzio e contemplerà almeno il 5% dei voucher venduti;

- per il tramite dei Consorzi Turistici, Finpiemonte chiederà alle strutture campionate una dichiarazione sostitutiva di atto notorio indicante gli estremi completi di tutti i voucher fruiti: id voucher – data inizio soggiorno – data fine soggiorno – nominativo cliente – importo addebitato – importo pagato – modalità di pagamento – data di pagamento;

- Finpiemonte verificherà le dichiarazioni sostitutive da cui estrarrà un 10% di voucher per i quali, sempre per il tramite dei Consorzi Turistici, acquisirà dalla struttura la documentazione comprovante il soggiorno: fattura o ricevuta e contabile di pagamento;

b) la contestazione e gestione di eventuali irregolarità riscontrate durante i controlli. A tal fine:

- nell’ipotesi in cui vengano riscontrate delle irregolarità nei documenti

acquisiti, Finpiemonte provvederà a comunicare alla struttura interessata, mettendo in copia il relativo Consorzio erogante, l'avvenuto rilievo dell'anomalia concedendo alla stessa un termine di 30 giorni al fine di dare riscontro alla comunicazione ed inviare eventuali precisazioni ovvero integrazioni alla documentazione già trasmessa a Finpiemonte;

- nel caso in cui la struttura non faccia pervenire precisazioni e integrazioni ovvero le stesse non siano ritenute accoglibili, Finpiemonte darà corso alle attività di recupero stragiudiziale delle somme indebitamente percepite, oltre ad eventuali interessi, mediante l'invio di formale intimazione di pagamento con relativa messa in mora;
- in difetto di restituzione delle somme richieste, Finpiemonte agirà tempestivamente, con il più ampio mandato, in sede stragiudiziale valutando, eventualmente di concerto con i Consorzi, le azioni ritenute più opportune, inclusa la possibilità di definire accordi transattivi nel rispetto della normativa in materia di fondi pubblici e in conformità alle proprie procedure;
- nel caso in cui il recupero delle somme debba essere fatto in costanza di procedure concorsuali, ove possibile e secondo modalità che saranno definite con le strutture regionali competenti, Finpiemonte provvederà a porre in essere, avvalendosi della collaborazione dei Consorzi Turistici anche al fine di reperire la documentazione necessaria comprovante l'esistenza del credito, le opportune azioni di tutela del credito medesimo in sede concorsuale;
- qualora i tentativi di recupero stragiudiziale non sortissero effetto positivo, Finpiemonte segnalerà al Responsabile regionale dell'affidamento le posizioni per l'avvio delle procedure di recupero coattivo mediante ingiunzione di pagamento ai sensi del r.d. 14 aprile 1910, n. 639 (Testo unico delle

disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato);

- effettuerà le segnalazioni di eventuali frodi ai danni di fondi pubblici, previste all'art. 20 della Convenzione Quadro.

Art. 3 – Corrispettivo

1. Il corrispettivo previsto all'articolo 7 del contratto rep. n. 175 dell'11/09/2020 (Costi delle attività) è integrato per un importo pari ad € 61.684,24 (iva esclusa), così come previsto nell'offerta economica pervenuta agli atti della Direzione regionale e acquisita con prot. n. 10 del 07/07/2021.

2. Il costo complessivo è ripartito nelle seguenti annualità:

- € 29.722,09 IVA esclusa per l'attività svolta nel'anno 2021;

- € 24.686,29 IVA esclusa per l'attività svolta nel'anno 2022;

- € 8.876,56 IVA esclusa per l'attività svolta nell'anno 2023.

Art. 4 – Durata

1. La durata prevista all'articolo 5 del contratto rep. 175 dell'11/09/2020 (Durata) è estesa al 31/12/2023.

Art. 5 – Trattamento dei dati personali

1. Lo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto comporta a carico di Finpiemonte attività di trattamento di dati personali, da effettuare in osservanza del Regolamento U.E. n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (nel seguito GDPR) e del D.Lgs. n. 193/2006 e s.m.i.. Per tale ragione Finpiemonte, ai fini dell'adempimento del presente contratto, è nominata Responsabile esterno del trattamento, ai sensi degli artt. 28 e 29 del GDPR.

2. Finpiemonte, quale Responsabile esterno del trattamento è autorizzata

a ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-responsabile (art. 28, par. 4 del GDPR).

3. Nel corso e per tutta la durata delle attività oggetto del presente contratto Finpiemonte e gli eventuali sub-responsabili da essa nominati devono osservare gli obblighi e istruzioni indicate nell'Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto e che si accetta con la sottoscrizione del medesimo.

Art. 6 – Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente atto, restano valide le clausole contenute nel contratto rep. n. 175 dell'11/09/2020.

Art. 7 – Repertoriamento e registrazione in caso d'uso

1. Il presente contratto aggiuntivo sarà registrato in caso d'uso e tutte le imposte e tasse derivanti, a norma delle vigenti leggi, saranno a carico di Finpiemonte.

2. Il presente contratto aggiuntivo è soggetto a repertoriamento presso il settore regionale competente ed al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972. L'imposta è a carico di Finpiemonte ed è dovuta nella misura e secondo le modalità previste dalla normativa di legge vigente, su carta uso bollo - per esemplare firmato in originale e per copia conforme - compresi eventuali allegati, salve le deroghe di legge. Il contrassegno attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo per il presente contratto è apposto su una copia cartacea dello stesso e dei suoi allegati e conservata agli atti del Settore Contratti, persone giuridiche, espropri, usi civici.

Letto, approvato e sottoscritto,

Regione Piemonte

Il Direttore della Direzione Coordinamento politiche e fondi europei -

Turismo e Sport

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Finpiemonte S.p.A.

Il _____

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

ALLEGATO 1

Disciplina dei trattamenti effettuati da Finpiemonte s.p.a., quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento U.E. 2016/679.

Nell'ambito del contratto di affidamento relativo alla gestione e al controllo della misura "Voucher Vacanze 2021" previsto dall'art. 16 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 8, cui il presente documento è allegato quale parte integrante e sostanziale e perciò accettato con la sottoscrizione del contratto suddetto, Finpiemonte s.p.a. assume il ruolo di Responsabile esterno del trattamento (nel seguito Responsabile).

Quale Responsabile Finpiemonte s.p.a. ottempera alle disposizioni del Regolamento U.E. 2016/679 (nel seguito GDPR), del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., nonché agli obblighi e istruzioni di seguito indicati dal Responsabile del Settore Valorizzazione turistica del territorio per le imprese della Regione Piemonte, quale Delegato del Titolare (Giunta regionale) ai sensi della d.g.r. n. 1-6847 del 18.5.2018.

1. DEFINIZIONI

Ai sensi dell'art. 4 del GDPR si intende:

- per «Responsabile del trattamento» la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;
- per «Trattamento» qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione,

l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

- per «Dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

2. TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 5 del GDPR, i dati personali devono essere:

- trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, pertanto, sarà cura del Responsabile veicolare agli interessati l'informativa relativa al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del GDPR e assicurarsi e poter dimostrare che i relativi contenuti siano stati compresi;
- raccolti esclusivamente per le finalità esplicitate nel presente atto e trattati coerentemente con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è considerato incompatibile con le finalità iniziali;
- adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità

per le quali sono trattati;

- esatti e aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
- trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

3. NATURA E FINALITÀ DEI TRATTAMENTI

I trattamenti dei dati personali a titolarità della Giunta regionale che il Responsabile esterno è autorizzato ad effettuare sono i seguenti:

- raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, eventuale aggiornamento.

I trattamenti dei dati personali sono finalizzati ad adempiere a alla concessione e all'erogazione dei contributi e ai necessari controlli di legge.

Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento a quanto previsto dal presente contratto e alle istruzioni ivi contenute.

4. OGGETTO DEI TRATTAMENTI

Tipo di dati personali

I dati che possono essere oggetto di trattamento, coerentemente con quanto previsto dai singoli avvisi pubblici, sono messi a disposizione dal Delegato

del Titolare o raccolti direttamente presso l'interessato; tali dati personali sono i seguenti:

- nome e cognome,
- luogo e data di nascita,
- residenza,
- codice fiscale,
- estremi del documento di riconoscimento.

Categorie di interessati

I soggetti interessati dal trattamento dei dati personali sono le persone fisiche, che hanno delega a presentare domanda di contributo rispetto al bando sopra richiamato.

Banche dati di riferimento:

- Gestionale dei Finanziamenti e di Protocollo (Finpiemonte s.p.a.).

5. DURATA DEI TRATTAMENTI

Ogni trattamento dei suddetti dati personali, da effettuarsi esclusivamente in conformità alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione agli interventi di cui al presente contratto.

Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al Delegato del Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, di conservazione delle attestazioni e dei certificati rilasciati in esito a percorsi formativi, ecc.).

6. FUNZIONI E OBBLIGHI DEL RESPONSABILE ESTERNO

Ferma restando la scrupolosa applicazione delle disposizioni del GDPR e del d.lgs.196/2003 e s.m.i. il Responsabile adotta le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei trattamenti, con particolare riferimento a quanto specificato nell'art. 32 del GDPR.

Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte e adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro: a) distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati; b) trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.

Di seguito si indicano le Misure ritenute adeguate:

- a) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- b) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- c) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Il Responsabile deve altresì:

- individuare, verificare e, se del caso, aggiornare i nominativi delle persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;

- vigilare - anche secondo le prassi istituite e in accordo con il Delegato del Titolare - che gli incaricati al trattamento dei dati personali del Responsabile esterno si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;
- assistere il Delegato del Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale consultazione preventiva all'Autorità di Controllo di cui agli artt. 35-36 del GDPR;
- se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli artt. 13 - 22 del GDPR;
- se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 32 - 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;
- comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di providing e backup utilizzati ordinariamente.

7. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il Responsabile si impegna a osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nella realizzazione delle attività previste dal presente contratto.

A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nella realizzazione degli interventi e/o nell'erogazione dei servizi, fermo restando quanto previsto relativamente ai sub-responsabili.

8. GARANZIE PRESTATE DAL RESPONSABILE ESTERNO

Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità per effettuare i trattamenti oggetto del presente contratto.

Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del presente del contratto.

Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di Servizi informatici di cui si avvale (hosting provider, prestatori di servizi Cloud ecc), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.

I dati oggetto del presente contratto dovranno essere trattati o comunque utilizzati dal Responsabile esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che gli derivano dalle disposizioni del contratto di servizi.

Conseguentemente, i dati non saranno:

- 1) utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse da quelle indicate nel presente contratto;
- 2) oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a

qualsiasi titolo;

3) duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse da quelle dell'avviso pubblico e del presente atto.

9. REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO

Il Responsabile si impegna, nei casi previsti dall'art. 30 par. 5 del GDPR, a redigere, conservare ed eventualmente esibire al Delegato del Titolare un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per suo conto, evidenziando:

a) il nome e i dati di contatto del Responsabile o dei Responsabili del trattamento, del Titolare del trattamento per conto del quale agisce il Responsabile del trattamento, del rappresentante del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento e, ove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;

b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;

c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui all'art. 49 par. 2, la documentazione delle garanzie adeguate;

d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, par. 1 del GDPR.

10. SUB-RESPONSABILI. MANLEVA

Con il presente provvedimento, il Delegato del Titolare conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del Sub-Responsabile (art. 28, par. 4 del RGPD).

Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a Sub-Responsabili, egli si impegna a selezionare Sub-Responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa pro tempore vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i Sub-Responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Il Responsabile, nei confronti del Delegato del Titolare, mantiene la responsabilità degli adempimenti agli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei Sub-Responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione che possa derivare al Delegato del Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Responsabile informa il Delegato del Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento; il Delegato del Titolare del trattamento può opporsi a tali modifiche.

11. OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE

Il Responsabile mette a disposizione del Delegato del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa vigente, consentendo e contribuendo alle

attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato.

A tale scopo il Responsabile riconosce al Delegato del Titolare e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto.

In ogni caso il Delegato del Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Delegato del Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.